Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 4 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2246.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Frosinone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Frosinone a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Frosinone visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 98. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Frosinone.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Frosinone è costituito dai Corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 102.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Frosinone i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia predetta fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Frosinone;

c) di un rappresentante della provincia di Frosinone;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000 oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo, la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è domandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 e dell'articolo 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale della tassa di prima iscrizione e di frequenza, e dal pagamento della metà di esse, i giovani, appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, e la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalle tasse di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti art. 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO DI FROSINONE

Numero dei corsi dell'Istituto:

Un solo corso inferiore completo.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°)

N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado)

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2247.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Castel S. Giovanni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847.
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Castel S. Giovanni, a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Castel S. Giovanni visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 99. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Castel San Giovanni.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Castel San Giovanni è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicate nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 76.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Castel S. Giovanni di L. 30.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dal comune di Castel S. Giovanni i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre al predetto comune fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Castel S. Giovanni;

c) di un rappresentante della provincia di Piacenza;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5.000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, e dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO
DI CASTEL SAN GIOVANNI

Numero dei corsi dell'Istituto:
Un solo corso inferiore completo.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°)
N. 7 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A* — N.	Posti di ruolo nel gruppo *A* — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Le classi de' corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2248.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Fossombrone.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1711;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1602, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, numero 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Fossombrone a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
E' approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Fossombrone visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, *foglio* 101. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Fossombrone.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Fossombrone è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicati nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 96.000 e dell'importo della quota caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Fossombrone di lire 10.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Pesaro e Urbino i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.
Spetta inoltre alla predetta Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Fossombrone;
c) di un rappresentante della provincia di Pesaro;
d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000; oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.
Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze locali, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è domandato l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 e dell'art. 8 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate, nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato dai Regi decreti legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 18 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale;

a) i figli dei morti in guerra e per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra e della causa nazionale ed loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, e dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione e di idoneità in un'unica sessione, e la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno scorso dell'esonero dalle tasse di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui al comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14, a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori delle scuole e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889 spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente, i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO
DI FOSSOMBRONE

Numero dei corsi dell'Istituto.	Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°)
Un solo corso inferiore completo.	N. 7 cattedre di ruolo B (dall'11° all'8° grado)

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	POSTI DI RUOLO NEL GRUPPO A — N.	POSTI DI RUOLO NEL GRUPPO A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali. . . .	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia
Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2249.

Riconoscimento della personalità giuridica ed approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Castelnuovo di Garfagnana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 settembre 1936 XIV, n. 1932;
Veduto il R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1847;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Castelnuovo di Garfagnana a decorrere dal 16 settembre 1935 anno XIII, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Castelnuovo di Garfagnana visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1939-XVII
Atti del Governo, registro 407, foglio 100. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Castelnuovo di Garfagnana.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Castelnuovo di Garfagnana è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali stabili indicate nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 76.000 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° di un contributo del comune di Castelnuovo di Garfagnana di L. 80.000;

3° del provento delle tasse scolastiche;

4° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla provincia di Lucca i locali e relativa manutenzione ed arredamento, la provvista d'acqua, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia suddetta di fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il preside;

c) il Collegio dei professori;

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Castelnuovo di Garfagnana;

c) di un rappresentante della provincia di Lucca;

d) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 6.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 7.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 9.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 11.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto e delle classi collaterali stabili, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 12.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, successivamente modificato dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837 e 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Art. 13.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra e della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928-VI, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929-VII, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere d) ed e).

Art. 14.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 15.

Per l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche di cui ai precedenti articoli 13 e 14 a decorrere dall'anno scolastico 1937-38, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del R. decreto-legge 21 agosto 1937 anno XV, n. 1542.

Art. 16.

La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 17.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille).
L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

TABELLA ORGANICA
DEL REGIO ISTITUTO TECNICO INFERIORE ISOLATO
DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Numero dei corsi dell'Istituto:

Un solo corso inferiore completo.

Presidenza con obbligo d'insegnamento (grado 7°)

N. 7 cattedre di ruolo *B*, (dall'11° all'8° grado.

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A — N.	Posti di ruolo nel gruppo A — Ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1. Presidenza, con obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo.	1	Grado 7°	—	—
Corso inferiore.				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista.	4	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento
3. Matematica	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	—
5. Disegno	1	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera	1	Id.	—	2ª, 3ª e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	—
8. Religione	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona (Alessandria).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, approvato con proprio decreto 16 novembre 1937-XVI;

Vedute le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, in data 21 e 27 settembre 1938-XVI e 30 gennaio 1939-XVII, e dell'Assemblea dei soci della Cassa di risparmio predetta, in data 13 dicembre 1938-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), allegato al presente decreto, composto di n. 76 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1576)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1939-XVII.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmi di Livorno.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, approvato con R. decreto 4 ottobre 1928-VI, n. 2286;

Vedute le deliberazioni dell'assemblea dei soci, in data 26 novembre 1938-XVII, e del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta, in data 2 febbraio 1939-XVII, in ordine alla riforma dello statuto della Cassa di risparmio medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, allegato al presente decreto, composto di n. 65 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1577)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1939-XVII.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Livorno nella Cassa di risparmi di Livorno.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto l'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 19 gennaio 1939-XVII, n. 128, col quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Livorno nella Cassa di risparmi di Livorno;

Vedute le deliberazioni prese in data 29 ottobre 1938-XVII dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmi di Livorno, anche nella qualità di amministratore del Monte di credito su pegno di Livorno, in ordine alla progettata incorporazione di quest'ultima azienda nella prima;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri, in data 15 dicembre 1938-XVII;

Decreta:

Art. 1.

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Livorno nella Cassa di risparmi di Livorno, ha luogo secondo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

La Cassa di risparmi di Livorno assume, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Livorno.

Art. 3.

La Cassa di risparmi di Livorno assume nei propri organici tutto il personale del cessato Monte di credito su pegno di Livorno, comunque in servizio alla data di pubblicazione del

presente decreto, con il riconoscimento di tutti i diritti acquisiti in base ai regolamenti vigenti presso il Monte medesimo.

Ar. 4.

La Cassa di risparmi di Livorno istituirà un'apposita Sezione per l'esercizio del credito su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1579)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 marzo 1939-XVII.

Sostituzione del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Tortona (Alessandria).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto 29 luglio 1938-XVI, col quale il sig. Pietro Bonissone è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria);

Considerato che, in seguito al decesso del sig. Pietro Bonissone, occorre provvedere a ricoprire la carica rimasta vacante;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il dott. Carlo Torti è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona (Alessandria), in sostituzione del sig. Pietro Bonissone, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1578)

DECRETO DEL DUCE 12 marzo 1939-XVII.

Determinazione del limite massimo di emissione, per il primo semestre 1939, dei « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche ».

IL DUCE

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2495;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1937-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1938-XVI;

Visto il decreto del Ministro per le finanze, in data 24 giugno 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 dell'11 agosto 1938-XVI;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1168;

Vista la relazione del Ministero delle finanze (Direzione generale del tesoro) in data 8 marzo 1939-XVII, n. 137023;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche » contemplati nel su richiamato decreto del Ministro per le finanze in data 24 giugno 1938-XVI, è fissato, per il primo semestre dell'anno 1939, in L. 20.500.000 (ventimilioni cinquecentomila).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1600)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 31 marzo 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca S. Giacomo, con sede in Palermo.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375 sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca S. Giacomo, società anonima cooperativa, con sede in Palermo, e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca S. Giacomo, società anonima cooperativa con sede in Palermo e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1939-XVII

MUSSOLINI

(1613)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1939-XVII.

Sostituzione di un membro della Giunta delle lane.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI
E PER LE VALUTE

Visto l'art. 3 del R. decreto 27 luglio 1938-XVI, n. 1489, che stabilisce la composizione della Giunta delle lane;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 29 settembre 1938, concernente la nomina dei componenti della Giunta predetta;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. Gino Panconesi, rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio in seno alla Giunta delle lane, cessa, in data odierna, da tale incarico.

In sua sostituzione è nominato, sotto la stessa data, quale membro della Giunta predetta, il comm. avv. Alfonso Virdia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(1570)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1939-XVII.

Temporanea importazione del malto per la fabbricazione della birra e degli estratti per panificazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato col R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 43, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, prorogato, da ultimo, col R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21, con cui è stata consentita la temporanea importazione del malto per la fabbricazione della birra e degli estratti per panificazione;

Attesochè la concessione è venuta a scadere col 31 dicembre 1938-XVI;

Vista la richiesta avanzata, pel tramite della Confederazione fascista degli industriali, dalle ditte produttrici di birra e di estratti per panificazione, le quali domandano che, allo scopo di non prolungare ulteriormente la inattività dei propri stabilimenti, venga fatto luogo al ripristino della concessione, a termini del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

Visto il parere favorevole espresso, nella riunione del 1° marzo volgente, dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee;

Ritenuta la necessità urgente di adottare un provvedimento di favore sulla richiesta fatta dalla Confederazione fascista degli industriali;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1 — comma secondo — del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2209;

Determina:

Art. 1.

Alle ditte in possesso della relativa licenza, è concessa la importazione temporanea del malto per la fabbricazione di birra e di estratti per panificazione.

Art. 2.

La concessione sarà valevole per due mesi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per gli scambi e le valute
GUARNERI

(1606)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

Media dei cambi e dei titoli

del 30 marzo 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	427 —
Argentina (Peso carta)	4,38
Belgio (Belga)	4,1985
Canadà (Dollaro)	18,92
Danimarca (Corona)	3,973
Germania (Reichsmark)	7,6245
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,09
Polonia (Zloty)	358,70
Portogallo (Scudo)	0,8077
Svezia (Corona)	4,5915
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8735
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,875
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	50,85
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,525
Id. Id. 5 % (1936)	91,775
Rendita 5 % (1935)	91,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,15
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,225
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,15
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,725
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,90

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della Proprietà Intellettuale.

ELENCO n. 11 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel mese di novembre 1938-XVII (dal n. 57881 al n. 58110 del registro dei marchi).

NOTA. — I marchi compresi nel presente elenco sono riprodotti nel fascicolo n. 11, mese di novembre 1938-XVII, del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio ».

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
11- 8-1938	Società Italiana Mole Abrasivi Ermoli, a Malnate (Varese).	Marchio di fabbrica per mole abrasivi in genere.	57886	9-11-1938
11- 8-1938	Società Italiana Mole Abrasivi Ermoli, a Malnate (Varese).	Marchio di fabbrica per mole abrasivi in genere.	57888	9-11-1938
11- 8-1938	Società Italiana Mole Abrasivi Ermoli, a Malnate (Varese).	Marchio di fabbrica per mole abrasivi in genere.	58054	28-11-1938
11- 8-1938	Società Italiana Mole Abrasivi Ermoli, a Malnate (Varese).	Marchio di fabbrica per mole abrasivi in genere.	58057	28-11-1938
11- 8-1938	Società Italiana Mole Abrasivi Ermoli, a Malnate (Varese).	Marchio di fabbrica per mole abrasivi in genere.	58058	28-11-1938
11- 8-1938	Società Italiana Mole Abrasivi Ermoli, a Malnate (Varese).	Marchio di fabbrica per mole abrasivi in genere.	58059	28-11-1938
11- 8-1938	Società Italiana Mole Abrasivi Ermoli, a Malnate (Varese).	Marchio di fabbrica per mole abrasivi in genere.	58060	28-11-1938
27- 5-1938	Rayonier Incorporated, a San Francisco California (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pasta di legno.	58086	30-11-1938
18- 5-1938	East African Tanning Extract Company Limited, a Nairobi, Kenya (Africa)	Marchio di fabbrica per sostanze tannanti di origine vegetale. Già registrato nel Kenya al n. 2056.	58107	30-11-1938
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati: olii e grassi commestibili.		
19- 7-1938	Soc. An. Coop. Produttori Latte Associati Cremona, a Cremona.	Marchio di fabbrica per burro di centrifuga.	57885	9-11-1938
26-2-1938	Ditta Angelo e Fratelli Cardillo, a Catania.	Marchio di commercio per arance, limoni e andarini.	57891	17-11-1938
13- 6-1938	Società Anonima Istituto Chimico Scientifico (S.A.I.C.S.), a Milano.	Marchio di fabbrica per burro.	57892	17-11-1938
24- 6-1938	Soc An Esercizio Panifici Comunali, a Milano.	Marchio di fabbrica per riso.	57899	17-11-1938
24- 6-1938	« Frank » Industria Nazionale dei succedanei al caffè Soc. An., Milano.	Marchio di fabbrica per surrogato di caffè.	57900	17-11-1938
17- 5-1938	Bartolomeo Raspadori, a Imola (Bologna).	Marchio di fabbrica per lievito secco per ciambelle.	57903	17-11-1938
1- 6-1938	Gio. Batta Avio, a Genova.	Marchio di fabbrica per surrogati per gelati.	57906	17-11-1938
24- 6-1938	Soc. An. Esercizio Panifici Comunali, Milano.	Marchio di fabbrica per riso.	57916	17-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
26- 7-1938	Emilio Lorenzo Bosio, Genova	Marchio di fabbrica per formaggi, marmellate, conserve, conserve alimentari in genere, aceto, pesci conservati-preparati, burro.	57928	17-11-1938
18- 6-1938	Ditta Enea Sperlari, Cremona.	Marchio di fabbrica per una mostarda di frutta.	57939	18-11-1938
21- 6-1938	Marchesi & Maiocchi, Voghera (Pavia).	Marchio di fabbrica per burro.	57941	18-11-1938
10- 5-1938	Ditta cav. Andrea Pensabene (fu Pietro), a Palermo.	Marchio di fabbrica per pomidoro pelato.	57959	22-11-1938
27- 6-1938	Ditta cav. Andrea Pensabene (fu Pietro), a Palermo.	Marchio di fabbrica per caponata di petronciane.	57960	22-11-1938
27- 6-1938	Renato Zurlo, a Napoli.	Marchio di fabbrica per alici salate.	57961	22-11-1938
30- 5-1938	Ditta F.lli Sesto & Sorrentino, a Carlentini (Siracusa).	Marchio di commercio per arance e mandarini.	57964	22-11-1938
13- 7-1938	Soc. An. Guido Cademartori, ad Introbio (Como).	Marchio di fabbrica per formaggio.	57990	22-11-1938
23- 6-1938	« S.A.P.L.A., Società Anonima Prodotti Latte ed Affini », Milano.	Marchio di fabbrica per bibita a base di latte.	57996	22-11-1938
14- 7-1938	Ditta S. A. Ledoga, a Milano.	Marchio di fabbrica per un estratto di malto speciale per la pastificazione, quale aiuto del glutine.	58010	22-11-1938
11- 7-1938	Peter & Schulze, a Berlin-Wilmersdorf (Germania).	Marchio di fabbrica per patate da seminare e patate in genere.	58018	24-11-1938
13- 6-1938	Società Anonima Cooperativa Latteria Soresinese, a Soresina (Cremona).	Marchio di fabbrica per burro.	58020	24-11-1938
14- 6-1938	L. & C. Taglia F.lli, Fabbrica Cioccolato e Affini, a Rivoli (Torino).	Marchio di fabbrica per cioccolato di ogni qualità e forma, cioccolatini, caramelle, pastigliaggi, biscotti, cacao, cacao zuccherato, confetti e dolciumi in genere.	58022	24-11-1938
27- 6-1938	Soc. An. Cooperativa Latteria Soresinese, a Soresina (Cremona).	Marchio di fabbrica per formaggio.	58025	24-11-1938
12- 7-1938	Società Anonima Industria Wafer Affini Saiwa, a Genova.	Marchio di fabbrica per biscotti, biscotti ricoperti di cioccolata, cialde infarcite (Wafers) e cialde infarcite ricoperte di cioccolata.	58030	24-11-1938
22- 6-1938	« Gelateria Napoletana Domenico Pepino », a Torino.	Marchio di fabbrica per gelati.	58033	28-11-1938
12- 7-1938	Società An. Caffarel Prochet, a Torino.	Marchio di fabbrica per cioccolato.	58038	28-11-1938
19- 8-1938	Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, a Roma.	Marchio di commercio per prodotti ortofrutticoli ed agrumari.	58041	28-11-1938
2- 8-1938	Ditta « Ugo Antonio » Oleificio a Cremona.	Marchio di fabbrica per olio genuino d'oliva.	58042	28-11-1938
9- 7-1938	Ditta Amedeo S. Canessa, a Genova Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per una miscela di caffè.	58045	28-11-1938
12- 7-1938	F.I.D.A.S.S. Fabbrica Italiana Dolci Affini, a Serravalle Libarna (Genova).	Marchio di fabbrica per caramelle.	58046	28-11-1938
5- 8-1938	Soc. An. Prodotti Mokasan, a Milano.	Marchio di fabbrica per succedaneo del caffè.	58048	28-11-1938
5- 8-1938	Ditta Secondo Vergani, a Cremona.	Marchio di fabbrica per torrone.	58049	28-11-1938
3- 8-1938	Società Anonima « Althea », a Parma.	Marchio di fabbrica per sughi, salse, condimenti.	58064	28-11-1938
1- 8-1938	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle, confetti, marmellate e dolciumi in genere.	58066	28-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
1- 8-1938	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle, confetti, marmellate e dolciumi in genere.	58067	28-11-1938
22- 7-1938	Ditta Panettone « Baj », a Milano.	Marchio di fabbrica per panettone, colombe, biscotti e torte.	58074	28-11-1938
17- 6-1938	Società Anonima Elah, a Genova-Pegli	Marchio di fabbrica per toffe (caramelle molli tipo inglese) caramelle, confetti, crema da tavola, cioccolata in tavolette e dolciumi rivestiti di cioccolata.	58080	28-11-1938
18- 3-1938	Ditta G. Fabbri, a Bologna.	Marchio di fabbrica per ciliege sotto spirito.	58081	30-11-1938
18- 3-1938	Ditta G. Fabbri, a Bologna.	Marchio di fabbrica per ciliege sotto spirito.	58082	30-11-1938
2- 7-1938	Oscar Camerlingo, a Giugliano (Napoli).	Marchio di commercio per prodotti orto-frutticoli.	58093	30-11-1938
26- 1-1938	Gianni Mangini, a Milano.	Marchio di fabbrica per zafferano.	58101	30-11-1938
24- 2-1938	Renes Righini, a Roma.	Marchio di fabbrica per burro.	58105	30-11-1938
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.		
21- 6-1938	Celso Pasqualini, a Tolentino (Ancona.	Marchio di fabbrica per aranciata.	57909	17-11-1938
18- 6-1938	Tizer Limited, a Manchester (Inghilterra).	Marchio di fabbrica per acque e bevande minerali e gasose naturali ed artificiali; cordiali; essenze (sciroppi); aceto; salse.	57937	18-11-1938
28- 6-1938	Soc. An. Motta Panettoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per vini, liquori e bibite in genere	57946	18-11-1938
13- 5-1938	Elidio Zenone Massaro, a Torino.	Marchio di fabbrica per vino liquoroso.	57957	22-11-1938
10- 6-1938	Sabba Soc. An. Stabilimento Aranciata Bognanco Bibite Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per bibite, sciroppi, liquori.	57985	22-11-1938
27- 6-1938	Ditta G. Norzi, a Torino.	Marchio di fabbrica per essenze, liquori, bibite gasate, pastiglie e generi affini.	57998	22-11-1938
7- 6-1938	Stabilimento Enologico Riccardo Fornaciari, a Reggio Emilia.	Marchio di fabbrica per vari prodotti vinicoli	58001	22-11-1938
24- 6-1938	Soc. An. Associazione fra Proprietari di Esercizi, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore spiritoso aromatizzato alla pesca.	58007	22-11-1938
14- 7-1938	P. Mirabella e Figlio - Stabilimento Enologico, a Marsala (Trapani).	Marchio di fabbrica per un vino bianco liquoroso.	58009	22-11-1938
11- 7-1938	Luigi Battista Bissolotti, a Milano.	Marchio di fabbrica per bevande e liquori diversi.	58017	24-11-1938
5- 8-1938	Ditta « Saccarum » di G. Malaguzzi Valery, a Livorno.	Marchio di fabbrica per aranciata.	58043	28-11-1938
8- 8-1938	S. A. Americano Marenco, a S. Rocco Castagnaretta (Cuneo).	Marchio di fabbrica per liquore.	58061	28-11-1938
30- 6-1938	Ditta Mascal di G. Calanca & C., a Mantova.	Marchio di fabbrica per liquore.	58090	30-11-1938
8- 7-1938	Ditta Serafino Costagli, a Certaldo (Firenze).	Marchio di fabbrica per vino.	58098	30-11-1938
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.		
2- 8-1938	Bernardino Angeletti, a Roma.	Marchio di fabbrica per lozione di bellezza per la pelle.	57881	9-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
12- 4-1938	Maria Fumasoni Biondi, a Roma.	Marchio di fabbrica per sali da bagno, ciprie, polveri per bagno.	57901	17-11-1938
11- 7-1938	Maria Fumasoni Biondi, a Roma.	Marchio di fabbrica per cipria	57902	17-11-1938
6- 6-1938	Simone Randazzo, a Muggiano (La Spezia).	Marchio di fabbrica per acqua speciale per bucato.	57904	17-11-1938
5- 8-1938	Luigi Costa, a Biella (Vercelli).	Marchio di fabbrica per saponi duri, acque da bucato, saponi in polvere, creme per calzature, lucidi per metallo, cere per pavimenti, polvere detergente.	57922	17-11-1938
10- 8-1938	Bruno Cavalieri, a Modena.	Marchio di fabbrica per prodotto detersivo (polvere di sapone).	57923	17-11-1938
24- 6-1938	Ditta Augusto Pollitzer Succ., a Trieste.	Marchio di fabbrica per saponi.	57924	17-11-1938
6- 7-1938	Alfonso Bottone, a Camogli (Genova).	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, di igiene, di bellezza, belletti, cosmetici, ciprie, saponi, latti, tonici e astringenti per la pelle, ed altri articoli simili per toletta.	57927	17-11-1938
20- 6-1938	P.T.B. Soc. An. Magazzini Italiani « Per Tutte le Borse », Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, per la cosmesi della pelle e di bellezza.	57940	18-11-1938
19- 5-1938	Pietro Vittorio Pavesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto detersivo in polvere o in sapone a base di pula di riso.	57947	18-11-1938
31- 3-1938	Ermete Becchino, a Genova.	Marchio di fabbrica per profumerie.	57953	22-11-1938
20- 4-1938	Ditta G. Forneris & C., a Mondovì-Breo (Cuneo).	Marchio di commercio per saponi.	57955	22-11-1938
13- 7-1938	D. Roditi & Sons Società Anonima, a Firenze	Marchio di commercio per saponi al puro olio di oliva.	57968	22-11-1938
12- 7-1938	Ditta Rancè & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi.	57989	22-11-1938
22- 6-1938	Istituto Profilattico & Farmaceutico Candioli & C. S. A., a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto in forma di compresse, sali, polvere, liquido, gas, ecc., per profumare l'acqua del bagno e della toeletta e per conferire alla stessa particolari proprietà igieniche e corroboranti.	58034	28-11-1938
10- 8-1938	Ditta Nicky & Chini, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di profumeria, igiene, bellezza, belletti, cosmetici, saponi, pettini, spugne ed ogni altro accessorio per toletta.	58051	28-11-1938
11- 8-1938	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per olio speciale per ammortizzatori idraulici.	58053	28-11-1938
7- 9-1938	« Trionfale », Fabbr. Profumi di R. Sanguinetti, a Parma.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	58065	28-11-1938
19- 5-1938	Pietro Vittorio Pavesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto detersivo in polvere o in sapone a base di pula di riso.	58088	30-11-1938
11- 6-1938	Roberto Ragionieri, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per un dentifricio.	58097	30-11-1938
12-11-1938	Nicola Di Gioia, a Milano.	Marchio di fabbrica per vaselline, oli medicinali, acqua ossigenata, sali di magnesio di sodio e di calcio, oli industriali e prodotti chimici organici ed inorganici.	58109	30-11-1938
		CLASSE V. — Metalli lavorati; utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
14- 6-1938	Aldo Peccatori e Piero Peccatori, a Sarteano (Siena).	Marchio di fabbrica per diaframmi o dischi (fiscoli) per presse olearie.	57895	17-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
4- 8-1938	Pump Engineering Service Corporation, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per pompe per combustibili, pompe a vuoto e per lubrificanti.	57908	17-11-1938
20- 6-1938	« La Viscontea S. A. già Off. Battaglia », a Luino (Varese).	Marchio di fabbrica per macchine per cucire e relative parti accessorie e di ricambio.	57919	17-11-1938
30- 6-1938	« La Viscontea S. A. già Off. Battaglia », a Luino (Varese).	Marchio di fabbrica per macchine per cucire e relative parti accessorie e di ricambio.	57920	17-11-1938
22- 6-1938	Trubenizing Process Corporation, a New-York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per colletti, polsini, camicie, nonchè macchine ed attrezzi per la loro confezione.	57943	18-11-1938
23- 6-1938	Carlo Lissoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi fissavetri e loro parti.	57944	18-11-1938
25- 6-1938	Società in nome collettivo Giacomo Jucker & A. Saibene, a Milano.	Marchio di fabbrica per variatori continui di velocità e relative parti accessorie e di ricambio.	57945	18-11-1938
16- 5-1938	Società Anonima Nazionale « Cogne », a Torino.	Marchio di fabbrica per una lega al molibdeno nichel-cromo, adatta per stampaggio profondo.	57958	22-11-1938
11- 6-1938	Soc. in nome coll. Giacomo Jucker di G. Jucker & A. Saibene, a Milano.	Marchio di fabbrica per cinghie trapezoidali, per trasmissioni meccaniche, relative pulegge a gole ed eventuali altri accessori inerenti forniti con trasmissioni a cinghie trapezoidali.	57984	22-11-1938
7- 7-1938	Ditta Fratelli Gianini, a Milano.	Marchio di fabbrica per una speciale contropunta rotante.	57987	22-11-1938
23- 6-1938	Società Metallurgica Italiana, Società Anonima, Roma.	Marchio di fabbrica per metalli, leghe, leghe leggere e metalli placcati in lamiere, getti, pezzi, barre, profilati, tubi, nastri e fili.	57997	22-11-1938
14- 7-1938	Guido Lemmi, a Torino	Marchio di fabbrica per ponzoni in acciaio.	58000	22-11-1938
21- 6-1938	Officina Aldo Lodi, a Bologna	Marchio di fabbrica per parti di macchine, utensili, elementi d'autoveicoli, riduttori-dosatori per gas metano e parti di macchina in genere.	58003	22-11-1938
25- 6-1938	I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, a Francoforte S. M. (Germania).	Marchio di fabbrica per macchine ed apparecchi per la lavorazione autogena, elettrica ed autogeno-elettrica di metalli, agenti di saldatura semplice ed autogena, particolarmente polveri, paste, fili metallici e lastroncini.	58004	22-11-1938
28- 6-1938	Ditta Giovanni Bonetti a Milano.	Marchio di commercio per macchine sega a nastro di qualsiasi tipo.	58006	22-11-1938
5- 7-1938	I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, a Francoforte S. Meno (Germania).	Marchio di fabbrica per macchine ed apparecchi per la lavorazione autogena di metalli, ossigeno, combustibili gaseci, particolarmente idrogeno, gas d'illuminazione, acetilene, acetilene disciolto ed altri idrocarburi nonchè loro recipienti; combustibili liquidi, in particolare benzolo, benzina, spirito per i fini della lavorazione autogena di metalli, oggetti tagliati e saldati all'autogeno, cioè arnesi casalinghi e di cucina, caldaie recipienti in genere, condotti tubolari, parti di veicoli aerei e terrestri, in particolare parti di biciclette ed automobili, macchine ed apparecchi per la lavorazione autogena, elettrica e autogenelettrica di metalli, agenti per saldatura comune ed autogena, particolarmente polveri, paste, fili metallici e bastoncini.	58011	24-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
2- 7-1938	Società Anonima « Oxal », a Torino.	Marchio di fabbrica per rivestimento di articoli di alluminio e di lega di alluminio, colorato oppure no; articoli muniti di questo rivestimento; impianti, apparecchi e sostanze per eseguirlo.	58026	24-11-1938
2- 9-1938	Giovanni Rispoli, a Napoli.	Marchio di fabbrica per rubinetteria in genere.	58068	28-11-1938
13- 7-1938	Franco Baratta, a Voghera (Genova).	Marchio di fabbrica per apparecchi idraulici.	58075	28-11-1938
24- 8-1938	Inland Steel Company, a Chicago, Illinois (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per metalli non forgiati e parzialmente forgiati usati nell'industria, e particolarmente acciaio Martin.	58077	28-11-1938
31- 5-1938	Hermann Amos Società Anonima Milano H.A.S.A.M., a Milano.	Marchio di fabbrica per utensileria per meccanica, idraulica, elettricità e per falegnami.	58091	30-11-1938
		Classe VI. — Orologeria, apparecchi di elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.		
		(Vedi anche: classe V, marchio n. 58003)		
22- 6-1938	La Telemeccanica Elettrica Ing. Luria & Gregorini, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchio per il comando elettrico a distanza di valvole, saracinesche chiuse.	57914	17-11-1938
24- 6-1938	Soc. An. Cinemeccanica, a Milano.	Marchio di fabbrica per cellule fotoelettroniche	57917	17-11-1938
15- 6-1938	Mabo Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per impianti elettrici, accessori elettrici e relative parti, per autoveicoli per terra, per acqua e per aria, nonchè per biciclette e illuminazione di biciclette. Utensili elettrotecnici, produttori di corrente, batterie, fari, fanali, fanalini, lampadine.	57969	22-11-1938
17- 6-1938	Automatic Electric Company a Chicago (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per sistemi telefonici, installazioni telefoniche e parti relative.	57971	22-11-1938
24- 6-1938	Soc. An. Cinemeccanica, a Milano.	Marchio di fabbrica per cellule fotoelettroniche.	58008	22-11-1938
7- 6-1938	Società Controlli Elettromeccanici, a Genova.	Marchio di fabbrica per apparecchi elettromeccanici.	58044	28-11-1938
6- 8-1938	« Radioelettrica Sir » S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radiofonici ed accessori relativi	58050	28-11-1938
11- 8-1938	Beatrice Papa Bandiera, a Milano.	Marchio di commercio per macchine da cucire.	58055	28-11-1938
8- 8-1938	Fabbrica Italiana Magneti Marelli Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioricevitori, apparecchi per la riproduzione dei suoni; parti, elementi ed accessori degli apparecchi indicati.	58062	28-11-1938
8- 8-1938	Fabbbrica Italiana Magneti Marelli Soc. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi radioricevitori, elementi di apparecchi radioricevitori, complessi di circuiti elettrici raggruppati in blocchi per radioricevitori, loro parti ed accessori.	58063	28-11-1938
16- 9-1938	I.L.P.O. Industria Italiana Lenti Per Occhiali S. A., a Valle di Cadore (Belluno).	Marchio di fabbrica per lenti bifocali, e cioè con grado diottrico diverso per vedere lontano e per vedere vicino.	58094	30-11-1938
16- 9-1938	I.L.P.O. Industria lenti per occhiali, S. A. a Valle di Cadore (Belluno).	Marchio di fabbrica per lenti bifocali, e cioè con grado diottrico diverso per vedere lontano e per vedere vicino.	58106	30-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione, vetrerie e ceramiche.**		
28- 6-1938	Rotol Airscrews Limited, a Gloucester (Inghilterra).	Marchio di fabbrica per eliche aeree a passo variabile, meccanismi ad ingranaggio (variabili) e meccanismi di trasmissione e gruppi di trasmissione di energia per azionare o comandare i seguenti apparecchi: eliche aeree a passo variabile, carrelli, compressori, dinamo, apparecchi per eliminare il ghiaccio e indicatori per il volo cieco (tutti questi dipositivi essendo parti di aeromobili): meccanismi ad ingranaggio (variabili) e meccanismi di trasmissione e gruppi di trasmissione di energia per azionare o comandare cannoni e torrette di cannoni su aeromobili. Già registrato in Inghilterra ai nn. 579477 e 579478.	57898	17-11-1938
23- 7-1938	Ditta Gaetano Prandi.	Marchio di fabbrica per compensato in legno e carta, cartone e simili chimicamente preparato.	57890	9-11-1938
18- 6-1938	Applicazioni Processi Elettrochimici Soc. An., a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto per la cementazione degli acciai	57950	18-11-1938
19- 7-1938	Vittorio Emanuele Boccara, a Roma.	Marchio di fabbrica per miscela di alluminio in polvere e cemento in polvere; miscela di alluminio in polvere e arsenico; miscela per preparare conglomerato cementizio poroso e leggero.	57981	22-11-1938
9- 6-1938	Società del Linoleum An., a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di cartone bituminato con applicazione di vernici speciali, per ricoperture di pavimenti, muri e simili.	57983	22-11-1938
7- 7-1938	Ceramiche Piccinelli S. A., a Mozzate Seprio (Como).	Marchio di fabbrica per materiali da costruzione, leganti o componenti per la fabbricazione di materiali da costruzione.	58014	24-11-1938
2- 8-1938	Fulvio Caro, a Carrara.	Marchio di fabbrica per marmi e pietre.	58029	24-11-1938
10- 3-1938	S. A. Vetreria Italiana Balzaretti Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per un prodotto effettuato con fibre, filati o tessuti di vetro in combinazione con materie plastiche o simili.	58071	28-11-1938
27- 8-1938	Industria Ceramica Salernitana, a Firenze.	Marchio di fabbrica per ceramiche artistiche, cioè: sculture, vasi, servizi da tavola e piastrelle.	58078	28-11-1938
13- 7-1938	D. Roditi & Sous Società Anonima, a Firenze.	Marchio di commercio per ceramiche artistiche.	58099	30-11-1938
		CLASSE IX. — **Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento e illuminazione.** (*Vedi anche: classe VI, marchio n. 57969*)		
11- 8-1938	Soc. in nome coll. Giacomo Jucker di G. Jucker & A. Saibene, a Milano.	Marchio di fabbrica per riscaldatori d'aria.	57929	17-11-1938
10- 5-1938	Industria Lampade Elettriche Radio, a Torino	Marchio di fabbrica per lampade elettriche.	57952	22-11-1938
11- 8-1938	Soc. in nome coll. Giacomo Jucker di G. Jucker & A. Saibene, a Milano.	Marchio di fabbrica per riscaldatori d'aria.	58052	28-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico non compresi in altre classi; oggetti per sport e giocattoli.		
		(*Vedi anche: classe IV, marchio n. 57922; classe VIII, marchio n. 58078*)		
9- 8-1938	Gherargo Cristi, a Bologna	Marchio di fabbrica per cera liquida per pavimenti e mobili.	57887	9-11-1938
21- 6-1938	Mario Blasi, a Roma.	Marchio di fabbrica per carrozzine, girellini, lettini, giocattoli sportivi, mobili per bambini e simili.	57910	17-11-1938
2- 7-1938	Francesco e Antonio fratelli Gandolfi, a Genova.	Marchio di fabbrica per tessuti, foderami e mercerie.	57926	17-11-1938
31- 8-1938	Frank Brighten (Inventions) Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per cuffie da bagno.	57954	22-11-1938
13- 7-1938	D. Roditi & Sons Società Anonima, a Firenze.	Marchio di commercio per pelletterie artistiche, cioè oggetti vari lavorati in rilievo decorati o no in pelle o ricoperti in pelle come cornici, scatolame; forniture per scrivanie, toilette, rilegature e simili.	57965	22-11-1938
13- 7-1938	D. Roditi & Sons Società Anonima, a Firenze.	Marchio di commercio per articoli vari d'uso comune e decorativi di alabastro.	57966	22-11-1938
22- 6-1938	« S. A. Officine Elettro-Ferroviarie Tallero », Milano.	Marchio di fabbrica per sci.	57995	22-11-1938
6- 5-1938	Roth - Büchner G. m. b. H., a Berlin Tempelhof (Germania).	Marchio di fabbrica per coltelleria, rasoi, rasoi di sicurezza, lame per rasoi e lame ricambiabili per rasoi di sicurezza.	58104	30-11-1938
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.		
13- 7-1938	D. Roditi & Sons Società Anonima, a Firenze.	Marchio di commercio per articoli di paglia, come trecce, cappelli, borse ed altri oggetti qualsiansi sempre in paglia o prevalentemente in paglia.	57967	22-11-1938
		CLASSE XII. — Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.		
		(*Vedi anche: classe V, marchio n. 58003; classe VII, marchio n. 57898*)		
1- 7-1938	Giuseppe Santamaria, a Novi Ligure (Alessandria).	Marchio di fabbrica per biciclette, mozzi, pedali, selle e guarniture.	57907	17-11-1938
1- 7-1938	Giuseppe Cervieri, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi segnalatori di direzione per autoveicoli.	57938	18-11-1938
25- 7-1938	Livio Agostini, a Parma.	Marchio di fabbrica per biciclette, parti staccate e accessori di uso ciclistico o affine.	58012	24-11-1938
7- 7-1938	O.S.A.R. Officine Sussidiarie Aviazione Riunite, a Milano.	Marchio di fabbrica per accessori e materiali per aeronautica.	58013	24-11-1938
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.		
		(*Vedi anche: classe X, marchio n. 57926*)		
4- 6-1938	Niggeler & Küpfer Soc. An., a Palazzolo sull'Oglio (Brescia).	Marchio di fabbrica per tessuti greggi e imbianchiti.	57911	17-11-1938
7- 6-1938	Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi Taschini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	57912	17-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
15- 6-1938	Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S. A. Valdagno (Vicenza).	Marchio di fabbrica per filati misti di lana e di fiocco artificiali.	57934	18-11-1938
15- 6-1938	Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S. A. Valdagno (Vicenza).	Marchio di fabbrica per filati misti di lana e di fiocco artificiali.	57935	18-11-1938
21- 5-1938	Pietro Crosta & C., a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone ed altre fibre.	57948	18-11-1938
17- 6-1938	Setificio Di Pogliano Società Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati sintetici.	57970	22-11-1938
20- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57972	22-11-1938
20- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura	57973	22-11-1938
20- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57974	22-11-1938
20- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57975	22-11-1938
20- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57976	22-11-1938
21- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57977	22-11-1938
21- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57978	22-11-1938
21- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	57979	22-11-1938
21- 6-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura	57980	22-11-1938
21- 7-1938	Soc. An. Cesari & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per filati greggi e tinti per cucire, per maglierie e per calze.	57982	22-11-1938
4- 6-1938	Niggeler & Küpfer Soc. An., a Palazzolo sull'Oglio (Brescia).	Marchio di fabbrica per tessuti greggi e imbianchiti.	57991	22-11-1938
4- 6-1938	Niggeler & Küpfer Soc. An., a Palazzolo sull'Oglio (Brescia).	Marchio di fabbrica per tessuti greggi e imbianchiti.	57992	22-11-1938
22- 7-1938	Diana & Roz, a Torino.	Marchio di fabbrica per filati in genere.	58027	24-11-1938
26- 7-1938	Azienda Coloniale Abbigliamento Tessuti Reparto del Gruppo finanziario tessile S. A., a Torino.	Marchio di fabbrica per tessuti, mercerie, confezioni, articoli di abbigliamento e accessori relativi.	58028	24-11-1938
28- 5-1938	Società Anonima Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati e ritorti di ogni genere e natura.	58031	28-11-1938
22- 7-1938	Diana & Roz, a Torino.	Marchio di fabbrica per filati in genere.	58039	28-11-1938
22- 7-1938	Diana & Roz, a Torino.	Marchio di fabbrica per filati in genere.	58040	28-11-1938
3- 6-1938	Società Anonima Valle & C., a Cossato (Vercelli).	Marchio di fabbrica per filati e tessuti di lana e di materie tessili di ogni specie.	58085	30-11-1938
31- 5-1938	Castagna e Berretta di G. Castagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati, tessuti e qualsiasi altro manufatto di cotone, seta, raion, lana e lino per qualsiasi uso.	58092	30-11-1938
4- 6-1938	Niggeler & Küpfer Soc. An., a Palazzolo sull'Oglio (Brescia).	Marchio di fabbrica per tessuti greggi e imbianchiti	58100	30-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi. (*Vedi anche: classe V, marchio n. 57943; classe XIII, marchio n. 58028*)		
8- 6-1938	Ditta A. C. Rosignoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per retine per capelli a maglia stretta.	57931	18-11-1938
7- 3-1938	Ditta Zanlari & Tanzi, a Parma.	Marchio di fabbrica per calzature di qualsiasi tipo.	57951	22-11-1938
21- 6-1938	Ditta Giuseppe Pattoni, dei Fratelli Pattoni & C. a Torino.	Marchio di fabbrica per ombrelli.	57988	22-11-1938
20- 6-1938	Calzificio Torinese Società Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per calze.	58024	24-11-1938
19- 5-1938	Calzificio Carlo Doppieri S. A., a Novara.	Marchio di fabbrica per calze e maglie in genere.	58087	30-11-1938
24- 5-1938	Calzaturificio Moncenisio a S. Vittore Olona (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature.	58089	30-11-1938
6- 6-1938	S. A. Mascima, a Napoli.	Marchio di commercio per abiti confezionati, soprabiti ed impermeabili, e stoffe in genere.	58096	30-11-1938
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.		
23- 7-1938	Licurgo Sostero, a Milano.	Marchio di fabbrica per bocchini e filtri e articoli per fumatori.	57889	9-11-1938
21- 5-1938	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta per sigarette in libretti, in tubetti, in fogli, in bobine ed in rotoli.	58083	30-11-1938
21- 5-1938	Ditta A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta per sigarette in libretti, in tubetti, in fogli, in bobine ed in rotoli.	58084	30-11-1938
2- 6-1938	Soc. Job An. Italiana, a Genova-Nervi.	Marchio di fabbrica per cartine da sigarette.	58102	30-11-1938
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria. (*Vedi anche: classe X, marchio n. 57965*)		
22- 6-1938	Soc. An. Matita Nazionale - Pennino Nazionale Presbitero, a Milano.	Marchio di fabbrica per matite di qualsiasi specie; portapenne, pennini e puntine da disegno.	57913	17-11-1938
14- 6-1938	Ditta Ada Rocci, a Torino.	Marchio di fabbrica per nastri per macchina da scrivere e carta carbone.	57933	18-11-1938
21- 5-1938	S. A. Stabilimento Industriale di Castello S. Saadun, a Firenze.	Marchio di fabbrica per una busta con finestrella.	57956	22-11-1938
9- 7-1938	Soc. An. Ital. Kartro, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli diversi di cancelleria.	58015	24-11-1938
9- 7-1938	Soc. An. Ital. Kartro, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli diversi di cancelleria.	58016	24-11-1938
17- 6-1938	Ditta Fratelli Pecco, a Torino.	Marchio di fabbrica per pennini per scrivere, specialmente per penne stilografiche.	58023	24-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
21- 7-1938	Andreina Cantoni, a Genova Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per inchiostri per ufficio di qualsiasi tipo, pasta adesiva in barattoli, soluzioni in bottiglie di colle e gomma arabica, cuscinetti per timbri di gomma e metallo, ceralacche di qualsiasi tipo, inchiostri per stampa, inchiostri da imballaggio, raccoglitori, resine per attaccare qualsiasi oggetto, smacchiatore, asciugacarte, scolorina a due liquidi, gessi per lavagna, carta carbone, nastri dattilografici, carta da ricalco.	58069	28-11-1938
14- 7-1938	Società A.C.C.A. Anonima Compassi Cancelleria e Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per compassi, attrezzi di precisione per disegnare, tempera matite, planimetri, pantografi, punzonatrici e aggraffatrici per ufficio.	58076	28-11-1938
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici, apparecchi d'igiene e di terapia.		
		(Vedi anche: classe IV, marchio n. 58109).		
1- 8-1938	Soc. An. Istituto Italiano Terapia Antimalarica « Jamar », a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico antimalarico.	57882	9-11-1938
4- 6-1938	Dr. L. Zambeletti Soc. Anon. a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali.	57883	9-11-1938
4- 6-1938	Dr. L. Zambeletti Soc. Anon. a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali.	57884	9-11-1938
6- 5-1938	Amato Festi, a Bologna.	Marchio di commercio per olio di fegato di merluzzo.	57893	17-11-1938
6- 5-1938	Amato Festi, a Bologna.	Marchio di commercio per olio di fegato di merluzzo.	57894	17-11-1938
8- 7-1938	Dr. R. Ravasini & Cia, a Roma.	Marchio di fabbrica per medicinali.	57897	17-11-1938
25- 6-1938	Emilio Boccanegra, a Venezia.	Marchio di fabbrica per disinfettante liquido per usi diversi quali per disinfezione di locali, di mobili, di biancheria personale e simili.	57905	17-11-1938
24- 6-1938	Gastaldi & C., a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	57918	17-11-1938
25- 6-1938	Giovanni Recordati, a Correggio (Reggio Emilia).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici, medicinali, specialità farmaceutiche, prodotti igienici, disinfettanti, prodotti veterinari.	57921	17-11-1938
20- 6-1938	S. A. Farmochimica Cutolo-Ciaburri, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici ad azione medicamentosa antireumatica.	57962	22-11-1938
11- 6-1938	S. A. Naclon, a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto farmaceutico.	57986	22-11-1938
6- 7-1938	Società Anonima Istituto Chemioterapico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	57999	23-11-1938
13- 6-1938	Angelo Galbusera, a Milano.	Marchio di fabbrica per reattivo cromatico per la diagnosi immediata ed il controllo della sifilide.	58021	24-11-1938
6- 7-1938	Società Anonima Istituto Chemioterapico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	58035	28-11-1938
13- 7-1938	Soc. An. Laboratorio di Prodotti Farmaceutici dott. L. Boninscontro & M. Gazzone, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	58036	28-11-1938
12- 7-1938	« La. Spe. Me. » (Laboratorio Specialità Mediche S. A.), a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali e prodotti per la profilassi e terapia delle infezioni in genere mediante l'immunizzazione locale a base dell'antivirus Besredka.	58037	28-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
28- 7-1938	S. A. Antonio Gallo, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicinali.	58047	28-11-1938
12- 8-1938	Ditta Prodotti Guini, a Milano.	Marchio di fabbrica per fiale.	58056	28-11-1938
21- 7-1938	Stabilimento Chimico Farmaceutico C. Bonavia & F.-S. Negri & C., a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	58073	28-11-1938
4- 6-1938	Dr. L. Zambeletti Soc. Anon., a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimico-farmaceutici e specialità medicinali.	58095	30-11-1938
17-11-1938	Bernardino Angeletti, a Roma.	Marchio di fabbrica per prodotto contro manifestazioni pruriginose di qualsiasi natura.	58110	30-11-1938
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**		
8- 7-1938	Società Anonima Camillo Fumagalli, a Vado Ligure (Savona).	Marchio di fabbrica per una vernice opaca pietrificante.	57942	18-11-1938
8- 7-1938	Società Anonima Camillo Fumagalli, a Vado Ligure (Savona).	Marchio di fabbrica per una vernice bianca mollita all'olio a base di zinco.	58108	30-11-1938
25- 6-1938	Soc. An. Lavorazioni Chimiche e Imballaggi Metallici, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti in liquido, crema e pasta per pulire, lucidare e colorare pelli, cuoi, calzature, pavimenti in legno e piastrelle e per pulire e lucidare metalli in genere.	58019	24-11-1938
		CLASSE XX. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi**		
		(*Vedi anche: classe IV, marchio n. 58109; classe XVIII, marchio n. 57921*).		
11- 8-1938	Paul Oskar Mayer, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici.	57930	17-11-1938
8- 6-1938	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, An. a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto a base di sali di rame per combattere la peronospora della vite e le malattie crittogamiche, in genere.	57932	18-11-1938
14- 5-1938	Giuseppe Gabaldo, a Verona.	Marchio di fabbrica per un prodotto insetticida (contro le zanzare).	57963	22-11-1938
23- 6-1938	« Istituto di Studi sui Derivati Vegetali S. A. », a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto insetticida liquido o in polvere solubile in acqua.	57993	22-11-1938
23- 6-1938	« Istituto di Studi sui Derivati Vegetali S. A. », a Milano.	Marchio di fabbrica per un prodotto insetticida specialmente adatto per uso agricolo.	57994	22-11-1938
18- 6-1938	Adelio Angeloni, a Perugia.	Marchio di fabbrica per un prodotto che serve ad aumentare la durata della suola, ed a renderla impermeabile.	58002	22-11-1938
2- 9-1938	Valsts Elektrotechniska Fabrika, a Riga (Lettonia).	Marchio di fabbrica per pellicole, bobine di pellicole e loro imballaggi; prodotti chimici per l'industria della fotografia.	58032	28-11-1938
11- 8-1938	Soc. An. « D.co Ulrich », a Torino.	Marchio di fabbrica per preparato insetticida liquido	58070	28-11-1938
22- 4-1938	Carlo Corbella, a Milano.	Marchio di fabbrica per uno speciale preparato per lavare, irrobustire e impedire lo smagliamento delle calze e della maglieria in genere.	58072	28-11-1938
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**		
		(*Vedi anche: classe XVII, marchio n. 58076; classe XX, marchio n. 58032*).		
15- 6-1938	A. Eulambio & F.llo, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carte e tele vetrate, silicate, smerigliate, al corindone, al carburo di silicio, ed in genere tutti i prodotti abrasivi di carta e tela.	57896	17-11-1938

DATA del deposito	TITOLARE DEL MARCHIO	SPECIE DEL MARCHIO e prodotti ai quali si riferisce	NUMERO del marchio	DATA della registrazione
13- 4-1938	D. Lazzaroni & C., a Saronno (Varese).	Marchio di fabbrica per scatole d'imballaggio cilindriche a colori destinate a contenere biscotti.	58103	30-11-1938
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**		
23- 6-1938	Giulio Sămann, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti cosmetici, profumi, tinture per capelli, tinture in genere, medicinali, prodotti e apparecchi di igiene, prodotti chimici industriali e prodotti chimici in genere, bevande in genere, prodotti ed apparecchi domestici in genere, articoli tecnici, saponi.	57915	17-11-1938
1- 7-1938	Soc. An. Docks Internazionali Rivarolo « S.A.D.I.R., a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti del suolo, prodotti chimici, materie prime, manufatti, prodotti dell'industria, tabacchi.	57925	17-11-1938
18- 6-1938	Soc. An. Fonti, a Milano.	Marchio di fabbrica per acque gasate, liquori, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, bibite, sciroppi, marmellate, conserve alimentari, succhi; mosti, vini, birre, gelati, creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie, dolciumi in genere, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè centrati, preparati e derivati di tutti detti prodotti, sia liquidi, che in polvere, che solidi, che gasosi.	57936	18-11-1938
14- 6-1938	Max Hässler, a Buenos Aires (S.U.A.)	Marchio di fabbrica per cartoline, calendari, segnalibri, targhe, scontrini, cartellini, etichette, programmi, liste-vivande, cartelle, cartoncini, scatole il tutto in carta od in cartone, segnalibri in celluloide, in alluminio, in bachelite o materiali simili, targhe metalliche per chiavi, astucci per chiavi e borse per signora in cuoio o materiale simile, porta cenere in bachelite, in porcellana o materiale simile.	57949	18-10-1938
18- 6-1938	Soc. An. Fonti, a Milano.	Marchio di fabbrica per acqua gasate, liquori, acque minerali, acque di seltz, acque di soda, bibite, sciroppi, marmellate, conserve alimentari, succhi, mosti, vini, birre, gelati, creme, caramelle, confetti, fondenti, pastiglie, dolciumi in genere, profumi, colori, medicinali, essenze, aromi, nonchè concentrati, preparati e derivati di tutti detti prodotti, sia liquidi, che in polvere, che solidi, che gasosi.	58005	22-11-1938
1- 7-1938	Soc. An. Docks Internazionali Rivarolo S.A.D.I.R., a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti del suolo, prodotti chimici, materie prime, manufatti, prodotti dell'industria, tabacchi.	58079	28-11-1938

AVVISO. — Presso le Prefetture e i Consigli provinciali delle corporazioni del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les marques internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 31 dicembre 1938-XVII

Il direttore: A. ZENGARINI

(1533)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Banca S. Giacomo con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, di pari data che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca San Giacomo, società anonima cooperativa con sede in Palermo e dispone la messa in liquidazione dell'Azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. uff. Luigi Mastrorilli è nominato commissario liquidatore della Banca San Giacomo, società anonima cooperativa avente sede in Palermo, con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1614)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara, in liquidazione, con sede nel comune di Lanza (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 4 ottobre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito e dispone la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara con sede nel comune di Lanza (Messina), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 4 ottobre 1938-XVI, con il quale si è nominato il signor Giuseppe Mariano Furnari commissario liquidatore ed i signori dott. Giuseppe Pagano, Francesco Pagano e Giuseppe Messina membri del Comitato di sorveglianza della Cassa suindicata;
Considerato che in seguito alla nomina del predetto dott. Giuseppe Pagano a commissario liquidatore della ripetuta Cassa, si rende necessario procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il signor Luigi Patti fu Luigi è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Moio Alcantara in liquidazione, avente sede nel comune di Lanza (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Giuseppe Pagano.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1581)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pirano, in liquidazione, con sede nel comune di Pirano (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 13 luglio 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Pirano, con sede nel comune di Pirano (Pola), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 13 luglio 1938-XVI, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato che il dott. Oscarre Curzolo, membro del Comitato di sorveglianza, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il signor Giorgio Corsi fu Giovanni è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Pirano in liquidazione, avente sede nel comune di Pirano (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati nel capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del dott. Oscarre Curzolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1582)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Roccapalumba (Palermo) e Sclafani (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Roccapalumba (Palermo) e di Sclafani (Palermo);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1587)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Biella (Vercelli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori cav. avv. Ernesto Gatti e dott. Dante Borsano sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Biella, con sede in Biella, (Vercelli), per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1585)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Biella (Vercelli)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il signor cav. rag. Mario Balzarini è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Biella, con sede in Biella (Vercelli), per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1586)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Morrovalle (Macerata), Monteleone di Spoleto (Perugia), Fratterosa (Pesaro) e Amatrice (Rieti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Vitali Lamberto, per la Cassa comunale di credito agrario di Morrovalle (Macerata);
Dolci Gregorio, per la Cassa comunale di credito agrario di Monteleone di Spoleto (Perugia);
Capotondi Adolfo, per la Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa (Pesaro);
Sanguigni Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Amatrice (Rieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

V. AZZOLINI

(1584)

CONCORSI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso a 17 posti di alunno d'ordine (gruppo C - grado 13°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1938, n. 214, contenente norme transitorie per la nomina ad impiegati d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni statali;
Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1227, col quale sono stati riorganizzati i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute,
Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;
Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Ritenuta l'opportunità di coprire subito i 17 posti di grado 13° di gruppo *C* previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 24 luglio 1938 XVII, n. 1227;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esame, a 17 posti di alunno d'ordine (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale della Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto-legge 24 luglio 1938-XVI, n. 1227.
Al concorso sono ammesse a partecipare le donne per non più di 9 dei posti predetti.

Art. 2.

Al concorso potrà partecipare il personale subalterno di ruolo del Ministero per gli scambi e per le valute e delle altre Amministrazioni dello Stato, munito del prescritto titolo di studio, e, prescindendo dal limite di età, il personale non di ruolo, esclusi i salariati, in servizio da non meno di due anni presso la Sovraintendenza allo scambio delle valute e presso le altre Amministrazioni dello Stato che sia in possesso del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti richiesti.

Art. 3.

Costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l'aver prestato servizio presso il Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero per gli scambi e per le valute (Direzione generale per le questioni doganali, gli affari generali e il personale - Ufficio del personale) entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Ministero, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi sono stati presentati ad altri uffici statali, od agli uffici postali.

Nella domanda gli aspiranti dovranno precisare le loro generalità, indicare il recapito ed elencare i documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8.

Dal detto documento dovrà risultare, per il personale non di ruolo, che il candidato ha compiuto l'età di anni 18 alla data del presente decreto;

2) diploma originale, o copia del diploma stesso autenticata da Regio notaio, di licenza di scuole media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma di licenza di scuola complementare o di scuola professionale di secondo grado, anche conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Sono altresì ammessi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi dei candidati ex-combattenti che appartengono ai ruoli statali degli agenti subalterni, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, conseguirono il grado di ufficiale;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica, per la perdita dei diritti medesimi.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista od alla Gioventù italiana del Littorio oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

7) certificato medico da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomare l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

8) copia dello stato di servizio militare se l'aspirante abbia prestato servizio da ufficiale, ovvero copia del foglio matricolare, se sottufficiale o militare di truppa. Coloro che non abbiano prestato servizio militare debbono invece presentare il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, od anche mediante dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, a condizione che l'attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale indichi anche i provvedimenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sia sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

9) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da presentarsi dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 6 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda di partecipazione al concorso, gli estremi del libretto ferroviario;

11) rapporto informativo dal quale oltre a un giudizio complessivo sulle mansioni disimpegnate, risultino, tra l'altro, i servizi ai quali il candidato è stato addetto.

Per il personale non di ruolo detto rapporto dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio straordinario e la data di inizio del servizio stesso nonchè la qualifica revestita ed un giudizio sulla operosità e il rendimento del candidato;

12) una dichiarazione dalla quale il candidato sotto la sua personale responsabilità faccia risultare la non appartenenza alla razza ebraica.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal Prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del casellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re. Il cer-

tificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere in visto del podestà, nonchè la legalizzazione del Prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal Prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 4, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quello di pubblicazione del presente decreto, ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. Detto documento dovrà contenere altresì l'indicazione delle qualifiche riportate dal concorrente negli ultimi cinque anni nonchè l'attestazione che egli trovasi in attività di servizio.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 4 nè di quelle insufficientemente documentate.

E' fatta salva, ai candidati ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti i titoli preferenziali, acquisiti posteriormente alla presentazione della domanda, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

L'esame consterà:

a) di una prova scritta di cultura generale;

b) di una prova orale che verterà su cultura generale, su elementi di statistica e sull'ordinamento del Ministero per gli scambi e per le valute;

c) di una prova pratica di dattilografia.

La prova scritta si svolgerà in Roma in giorno che sarà fissato con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto la prova scritta quanto quella orale sarà tenuta.

Essi dovranno presentarsi all'esame muniti di documento di identificazione personale.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

1) di un funzionario del Ministero per gli scambi e per le valute di grado 5°, presidente;

2) di tre funzionari del Ministero stesso di grado non inferiore al 7°, membri.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero di gruppo *A* o *B*.

Art. 9.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli.

Non sarà ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La somma della votazione riportata nella prova scritta, della votazione della prova orale e della valutazione ottenuta per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

Per la compilazione della graduatoria in caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex-combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con proprio decreto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Ministro sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine del Ministero per gli scambi e per le valute e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministero, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 11.

Agli alunni d'ordine in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in 3ª classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno lordo mensile di L. 436,20 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A quelli che provengono da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(1589)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria del concorso a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1227, col quale sono stati riorganizzati i ruoli organici del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1938-XVII, col quale venne indetto un concorso, per titoli e per esame, a sei posti di vice segretario (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute;

Vista la graduatoria generale di merito del concorso formata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale in data 11 gennaio 1939-XVII;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale del concorso, per titoli e per esame, a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero per gli scambi e per le valute:

1. Forte Guido . . . . . . con punti 23 — su 30
2. Villa-Casotto Caterina . . . . » » 22,50 »
3. Lo Monaco Vittorio . . . . . » » 22 — »
4. Ligas Ubaldo . . . . . . » » 21,90 »
5. Crociani Diego . . . . . . » » 21,70 »
6. Lentini Francesco . . . . . » » 21,40 »

Nell'ordine indicato i predetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1939-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(1588)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1937-XVI, registro 5 Corporazioni, foglio 242, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui 15 da conferire ai periti tecnici industriali e 5 ai licenziati della Sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale del concorso bandito con decreto Ministeriale 1° ottobre 1937-XV, per 20 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui 15 da conferire ai periti tecnici industriali e 5 ai licenziati della Sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore:

1. Tomassini Vincenzo, perito industriale . . con punti 16,08 su 20
2. Bisci Gido, perito industriale . . . . . . » » 15,83 »
3. Alessandrini Luigi, ragioniere . . . . . . » » 15,80 »
4. Aldovini Giuseppe, perito industriale . . . » » 15,75 »
5. Bertolini Fernando, perito industriale, orfano di guerra . . . . » » 15,08 »
6. Ferrante Mario, perito industriale . . . . » » 15,08 »
7. Carone Donato, ragioniere . . . . » » 14,92 »
8. Lipparini Marcello, perito industriale . . . » » 14,75 »
9. Troncon Giovanni, perito industriale . . . » » 14,74 »
10. Balma Archimede, ragioniere . . . . . . » » 14,68 »
11. Tarelli Riccardo, ragioniere . . . . » » 14,65 »
12. Di Taranto Attilio, perito industriale . . . » » 14,58 »
13. Gennari Eugenio, ragioniere . . . . . . » » 14,30 »
14. Brigo Aldo, perito industriale . . . . . » » 14,08 »
15. Mannella Aldo, ragioniere, iscritto al P.N.F., senza interruzione, dal 13 agosto 1922 . . » » 13,95 »
16. Pappano Filippo Antonio, perito industriale » » 13,74 »
17. Zanchi Simeone, ragioniere, iscritto al P.N.F., senza interruzione, dal 2 aprile 1922; ha partecipato alla Marcia su Roma con punti 13,68 su 20
18. Garofoli Michele, perito industriale . . . » » 13,66 »
19. Mercuri Lino, perito industriale . . . . . » » 13,58 »
20. Florio Pompilio, ragioniere . . . . » » 13,53 »
21. Citton Telesforo, perito industriale . . . . » » 13,50 »
22. Botta Edoardo, perito industriale . . . . » » 13,25 »

Art. 2.

Pertanto, tenuto conto che dei 20 posti 5 debbono essere conferiti ai licenziati della sezione commercio e ragioneria dell'Istituto tecnico superiore e gli altri 15 ai periti tecnici industriali, si dichiarano vincitori, nell'ordine seguente i signori:

1. Tomassini Vincenzo.
2. Bisci Guido.
3. Alessandrini Luigi.
4. Aldovini Giuseppe.
5. Bertolini Fernando.
6. Ferrante Mario.
7. Carone Donato.
8. Lipparini Marcello.
9. Troncon Giovanni.
10. Balma Archimede.
11. Di Taranto Attilio.
12. Brigo Aldo.
13. Mannella Aldo, iscritto al P.N.F., senza interruzione, dal 13 agosto 1922.
14. Pappano Filippo Antonio.
15. Zanchi Simeone, iscritto al P.N.F., senza interruzione, dal 2 aprile 1922; ha partecipato alla Marcia su Roma.
16. Garofoli Michele.
17. Mercuri Lino.
18. Citton Telesforo.
19. Botta Edoardo,

e sono dichiarati idonei, collocati dopo i vincitori:

1. Tarelli Riccardo.
2. Gennari Eugenio.
3. Florio Pompilio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: LANTINI

(1590)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Diario delle prove scritte del concorso a 18 posti di vice revisore in prova

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1393-XI, n. 1364;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1938-XVII, col quale è stato indetto un concorso per esame a 18 posti di vice revisore in prova nel ruolo di revisione della Corte stessa (gruppo *B*);

Decreta:

Le prove scritte dell'esame per il concorso a 18 posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di revisione della Corte dei conti avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28 e 29 aprile 1939-XVII, nei locali del Palazzo degli Esami, via Gerolamo Induno n. 4.

Roma, addì 31 marzo 1939-XVII

Il presidente: GASPERINI

(1612)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.